

Avviato alla Camera l'iter di un provvedimento di grande portata

Lettere all'Unità

I fascisti non devono avere la «licenza di sparare»

Caro direttore,
bene avete fatto a denunciare con vigore e fermezza, in prima pagina il carattere della scandalosa sentenza che ha rimesso in libertà il figlio fascista...
E' questo un modo di incoraggiare i picchiatori, di dare fiato ai fascisti proprio in un momento in cui questi devono essere più che mai bloccati e resi inoffensivi...
GIANFRANCO GUALANDA (Firenze)

condo traguardo essenziale in un sistema bicamerale come il nostro, dopo che è stato conseguito il successo in «prima lettura».
Capisco la necessità di sequenzialità, ma anche giornalmente, le vittorie importanti che si conseguono, pure sul terreno legislativo, con la nuova maggioranza e la realizzazione del programma concordato...
NEDO CANETTI (Ufficio stampa del Gruppo dei senatori comunisti)

Vuole capire anche quando ignora i precedenti

Caro Unità,
in un articolo dal titolo «La violenza che si vuol coprire» sull'Unità del 20 ottobre 15 ottobre veniva posta la seguente domanda: «Serve a dare lavoro ai giovani gettare benzina nei cassonetti e bruciarli?»
E si aggiungeva: «Chi non vuole capire non capisce». Più che giusto, mi chiedo invece: «Vuole capire, come deve regolarsi?»
Io, per esempio, ho provato a consultare il vocabolario ed ho visto che non ho risolto l'enigma. Ne ho parlato anche al distributore di benzina, ma anche lì ignoravo l'esistenza di quel vocabolario. L'Unità non potrebbe essere più esauriente?
L'articolo parlava del resto di un autobus bruciato e mostrato alla gente. Peccato che non dicesse dove questo fatto sia accaduto.
Io, per esempio, ho provato a consultare il vocabolario ed ho visto che non ho risolto l'enigma. Ne ho parlato anche al distributore di benzina, ma anche lì ignoravo l'esistenza di quel vocabolario. L'Unità non potrebbe essere più esauriente?
L'articolo parlava del resto di un autobus bruciato e mostrato alla gente. Peccato che non dicesse dove questo fatto sia accaduto.
ARRIGO PESENTI (Milano)

E' il partito di tutti i lavoratori

Caro direttore,
come lettore assiduo e attento dell'Unità e della stampa comunista in genere, credo di poter dire che il Consiglio della magistratura possa intervenire, affinché tutti sappiano che questo nostro sistema di governo su una Costituzione che ha alla sua base l'antifascismo.
Perplessità derivano, però, dalla visuale incompleta con la quale, in questo articolo, si affrontano i problemi di una più ampia riforma dei trattamenti economici di permanente in caso di infortunio (per quelli di temporanea vedi l'art. 14). Per questi, infatti, si ignora che, oltre alla assicurazione infortuni, esiste una miriade di altri trattamenti sostitutivi erogati per eventi inabilitanti a causa di servizio; è quindi, necessario avviare la unificazione di tali trattamenti, non essendo ammissibile che l'infortunio o la malattia professionale del ferroviere siano considerati in modo diverso rispetto a quelli del metalmeccanico; il processo di unificazione deve avvenire tenendo conto del presente cioè di valido esiste nella assicurazione infortuni, ma anche ciò che di buono vi è nelle altre forme di tutela sostitutive di questa forma di assicurazione.

Non è più così facile decidere gli aumenti

Caro direttore,
ho preso atto con viva soddisfazione delle responsabilità dichiarate dal presidente della commissione Trasporti e Infrastrutture, in sede di audizione in Camera, compagno on. Lucio Libertini e della ferma presa di posizione del PCI in materia di aumenti delle tariffe telefoniche.
E' rassicurante che il PCI (prezioso forse con l'accordo con l'attuale sua linea) potrà avere maggiori consensi dal cittadino di tutti i ceti, non solo di quelli che sono in un grande partito di massa, di lotta e oggi di governo. Noi comunisti, per primi, non dobbiamo dare tregua a quelle forze reazionarie, esistenti nel Paese, che cercano, in ogni modo, di ostacolare la marcia verso il progresso sociale e civile del popolo italiano.
FRANCESCO GORGATTI (Roma)

Quando una legge è approvata solo «a metà»

Caro direttore,
probabilmente se interrogassi un certo numero di lettori dell'Unità non «addetti ai lavori» e non particolarmente ferrati nei meccanismi parlamentari, si direbbe che la riforma sanitaria o quella della scuola secondaria superiore (o anche quella della riforma del fisco agrario) se non è un po' meno sono leggi operanti, un'altra percentuale, probabilmente superiore al 50 per cento, ci risponderebbe di sì. Invece non è così. Tutti questi disegni di legge sono stati approvati in un solo ramo del Parlamento e debbono ora percorrere la strada parlamentare prevista — commissioni e poi aula — nell'altro ramo, dove sono previsti i codici di ritorno, se nel testo si introducono modifiche.
Perché, a mio giudizio, si genera questa errata convinzione tra i nostri lettori? Perché quando un progetto di legge di grande importanza è votato in un ramo del Parlamento, l'Unità ne dà l'annuncio (anche in apertura di prima pagina, a molte colonne, magari con editoriali che sottolineano il grande rilievo dell'argomento) appunto come se fosse in legge, come se si profilano ostacoli, difficoltà, resistenze, molti cadono dalle nuvole e telefonano preoccupati, altri, meno meravigliati, ai gruppi parlamentari comunisti (non so se anche al giornale), per chiedere cosa sta succedendo come mai si riparla di riforma sanitaria o di patti agrari quando già la riforma era stata annunciata come fatta e passata quasi per l'oblio, per la cosiddetta «Realpolitik», per le terre incolte, la riconversione industriale, l'occupazione giovanile, l'equo canone).
Il problema non è tanto la mancata esatta informazione, che pure ha la sua importanza, ma quello della mobilità e dei compagni e le masse popolari per vincere le resistenze che i procedimenti incontrano per raggiungere il se-

A 66 anni è costretto a lavorare ancora

Egregio direttore,
Le espongo il mio caso che credo comune a moltissimi lavoratori e pertanto meritevole di attenzione. Ho 66 anni e prendo dal 60° anno, come lavoratore dipendente, la pensione minima di L. 1.020.000, sono costretto quindi a continuare a lavorare per poter sopravvivere insieme a mia moglie e a due figli, rispettivamente di 22 e 26 anni, ancora senza lavoro, in attesa di prima occupazione.
Non mi pesa continuare a lavorare in quanto mi trovo in ottima efficienza fisica e mentale ed è mio dovere di lavoro e pago regolarmente i contributi previdenziali allo stesso modo di quando mi avventuro a ricattare il mio lavoro, non tenendo conto delle situazioni particolari delle famiglie meridionali, nelle quali la manodopera è in eccesso ed è senza lavoro.
VINCENZO MARTINEZ (Catania)



Pensioni, il confronto su questi punti fermi

Il testo integrale del disegno di legge che traduce in articolato l'intesa tra governo e sindacati - Le questioni sulle quali sarà necessario un ulteriore approfondimento

ROMA — E' stato avviato alla Camera l'iter del disegno di legge per la riforma del sistema pensionistico. Il testo che il ministro del Lavoro Scotti ha presentato l'altra sera in Parlamento traduce in articolato la intesa intervenuta con i sindacati, a conclusione di una lunga — ed a tratti tesa — trattativa. Sui punti più qualificanti che maturavano nel confronto con le organizzazioni sindacali, il ministro Scotti ha consultato le forze politiche della maggioranza, dalle quali ha ricevuto il pieno assenso ad imboccare una linea di riforma ispirata ad equità e giustizia. Contro il provvedimento si sono già schierati categorie — ed organi di stampa — che a mala pena dietro campagna in nome di «principi generali» riescono a nascondere i propri interessi corporativi. Ciò conferma che la battaglia in Parlamento sarà aspra. Da parte dei comunisti vi sarà il massimo e più fermo impegno a difesa dei principi qualificanti che formano la sostanza della intesa con i sindacati.

RETRIBUZIONE MASSIMA PENSIONABILE (TETTO) (art. 5)

Come è noto, esistono attualmente per alcune categorie «tetti» variabili dai 12 milioni e 600 mila lire ai 27 milioni all'anno; per altre categorie (dirigenti di banche, di aziende municipalizzate, dirigenti statali e di enti locali, ecc.) non esiste una retribuzione massima pensionabile. L'articolo 5 introduce, invece, un «tetto» alla retribuzione massima pensionabile, unico e generalizzato per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Secondo i criteri previsti nell'articolo, tale tetto viene fissato, dal 1° gennaio '79, in 17 milioni e 24 mila lire annue.

INTEGRAZIONI AL MINIMO IN CASO DI PIU' PENSIONI (art. 9)

Per le pensioni che verranno erogate successivamente all'entrata in vigore della legge non è ammessa la integrazione al trattamento minimo nel caso in cui quest'ultimo venga superato dalla somma di due pensioni dirette. Se invece la somma delle due pensioni è inferiore al trattamento minimo, la pensione Inps viene integrata fino ad un importo che — sommato all'altro trattamento pensionistico — risulti pari al minimo.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' (art. 14)

Le prestazioni economiche per malattia e maternità attualmente corrisposte dagli enti posti in liquidazione con la riforma sanitaria, saranno affidate all'Inps, presso il quale sarà istituita una gestione ad hoc. Le prestazioni saranno corrisposte direttamente dal datore di lavoro, che le deterrà dai contributi dovuti all'Inps, tranne i casi per i quali (braccianti agricoli) questo ultimo provvederà direttamente. E' prevista, fra l'altro, una delega, eccessivamente generica, per il riordinamento delle prestazioni economiche di malattia. La disposizione appare incompleta: da tempo si pone in questo settore l'esigenza di unificare i trattamenti economici di malattia con quelli di maternità, per i quali — e soprattutto — con i trattamenti economici di temporanea in caso di infortunio.

TESTI UNICI E COMMISSIONE DI VIGILANZA (art. 20 e 21)

Viene istituita una commissione parlamentare (art. 20) con il compito di vigilare sugli enti previdenziali in corso di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge (art. 21) dovranno essere emanati testi unici per raccogliere e sistemare tutta la legislazione previdenziale, apportandovi le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento.

PENSIONE SOCIALE E CONDONI (art. 22)

Il limite di reddito per usufruire della pensione sociale quando sono in vita i coniugi (art. 22) verrà indicizzato in modo da evitare che i periodici aumenti della pensione INPS (per un cinque) facciano decadere il diritto dell'altro coniuge alla pensione sociale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA (art. 15)

E' questo l'articolo più negativo dell'intero disegno di legge, perché si fuori dall'accertamento e dalla riscossione unificata dei contributi degli Inail. Una efficace lotta contro le evasioni contributive — ed anche un'opera di razionalizzazione e di snellimento degli adempimenti contributivi — è possibile a condizione proprio che i contributi Inail siano compresi nella unificazione e nella riscossione unificata. La resistenza dell'Inail è nota, ma è inconcepibile che essa condizioni ancora i vari ministri che dal '68 si sono succeduti al dicastero del Lavoro.

ENAOI (art. 16)

Appena qualche giorno fa il Parlamento — disponendo lo scioglimento dell'ENAOI — ha deciso di attribuire all'INPS solo la erogazione di quegli assegni agli organi che siano sostitutivi della pensione ai superstiti. L'erogazione — sempre agli organi — di tutti gli altri assegni (corrisposti ad integrazione della pensione ai superstiti) è stata attribuita ai Comuni. Con questo articolo, invece, le erogazioni agli organi (indipendentemente dalla loro natura) vengono attribuite all'INPS.

INPGI (art. 17)

E' questo un altro degli aspetti ambigui del disegno di legge. Si sostiene di non voler sottrarre all'INPGI (l'Istituto di previdenza per i giornalisti) al processo di

RETRIBUZIONE MASSIMA PENSIONABILE (TETTO) (art. 5)

Come è noto, esistono attualmente per alcune categorie «tetti» variabili dai 12 milioni e 600 mila lire ai 27 milioni all'anno; per altre categorie (dirigenti di banche, di aziende municipalizzate, dirigenti statali e di enti locali, ecc.) non esiste una retribuzione massima pensionabile. L'articolo 5 introduce, invece, un «tetto» alla retribuzione massima pensionabile, unico e generalizzato per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Secondo i criteri previsti nell'articolo, tale tetto viene fissato, dal 1° gennaio '79, in 17 milioni e 24 mila lire annue.

INTEGRAZIONI AL MINIMO IN CASO DI PIU' PENSIONI (art. 9)

Per le pensioni che verranno erogate successivamente all'entrata in vigore della legge non è ammessa la integrazione al trattamento minimo nel caso in cui quest'ultimo venga superato dalla somma di due pensioni dirette. Se invece la somma delle due pensioni è inferiore al trattamento minimo, la pensione Inps viene integrata fino ad un importo che — sommato all'altro trattamento pensionistico — risulti pari al minimo.

PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' (art. 14)

Le prestazioni economiche per malattia e maternità attualmente corrisposte dagli enti posti in liquidazione con la riforma sanitaria, saranno affidate all'Inps, presso il quale sarà istituita una gestione ad hoc. Le prestazioni saranno corrisposte direttamente dal datore di lavoro, che le deterrà dai contributi dovuti all'Inps, tranne i casi per i quali (braccianti agricoli) questo ultimo provvederà direttamente. E' prevista, fra l'altro, una delega, eccessivamente generica, per il riordinamento delle prestazioni economiche di malattia. La disposizione appare incompleta: da tempo si pone in questo settore l'esigenza di unificare i trattamenti economici di malattia con quelli di maternità, per i quali — e soprattutto — con i trattamenti economici di temporanea in caso di infortunio.

TESTI UNICI E COMMISSIONE DI VIGILANZA (art. 20 e 21)

Viene istituita una commissione parlamentare (art. 20) con il compito di vigilare sugli enti previdenziali in corso di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge (art. 21) dovranno essere emanati testi unici per raccogliere e sistemare tutta la legislazione previdenziale, apportandovi le modifiche e le integrazioni necessarie per il coordinamento.

PENSIONE SOCIALE E CONDONI (art. 22)

Il limite di reddito per usufruire della pensione sociale quando sono in vita i coniugi (art. 22) verrà indicizzato in modo da evitare che i periodici aumenti della pensione INPS (per un cinque) facciano decadere il diritto dell'altro coniuge alla pensione sociale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE UNIFICATA (art. 15)

E' questo l'articolo più negativo dell'intero disegno di legge, perché si fuori dall'accertamento e dalla riscossione unificata dei contributi degli Inail. Una efficace lotta contro le evasioni contributive — ed anche un'opera di razionalizzazione e di snellimento degli adempimenti contributivi — è possibile a condizione proprio che i contributi Inail siano compresi nella unificazione e nella riscossione unificata. La resistenza dell'Inail è nota, ma è inconcepibile che essa condizioni ancora i vari ministri che dal '68 si sono succeduti al dicastero del Lavoro.

ENAOI (art. 16)

Appena qualche giorno fa il Parlamento — disponendo lo scioglimento dell'ENAOI — ha deciso di attribuire all'INPS solo la erogazione di quegli assegni agli organi che siano sostitutivi della pensione ai superstiti. L'erogazione — sempre agli organi — di tutti gli altri assegni (corrisposti ad integrazione della pensione ai superstiti) è stata attribuita ai Comuni. Con questo articolo, invece, le erogazioni agli organi (indipendentemente dalla loro natura) vengono attribuite all'INPS.

INPGI (art. 17)

E' questo un altro degli aspetti ambigui del disegno di legge. Si sostiene di non voler sottrarre all'INPGI (l'Istituto di previdenza per i giornalisti) al processo di

ISCRIZIONE ALL'INPS (art. 1)

E' questo l'articolo più importante del provvedimento; esso avvia in modo irrevocabile, sia pure con gradualità, l'unificazione dell'Inps del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti. Il movimento sindacale lo considera una conquista storica da affiancarsi a quelle del '69 e del '75. Con l'articolo 1 si prevede che, dal 1° luglio '79, tutti i lavoratori dipendenti nuovi assunti, privati e pubblici, saranno iscritti all'Inps. Essi avranno così diritto al trattamento pensionistico di quest'ente; solo i trattamenti di invalidità specifica e per causa di servizio continueranno ad essere regolati dalle norme vigenti nei vari regimi pensionistici diversi dall'Inps, pur diventando questo ultimo l'ente che eroga i trattamenti.

I regimi pensionistici diversi dall'Inps continueranno a rimanere in vita per gli attuali pensionati ed assicurati, fino ad esaurimento. Non venendo più alimentati dai contributi relativi ai nuovi assunti, tali regimi potranno accedere, a particolari condizioni, ad un fondo di garanzia che si istituisce presso l'Inps. Il fondo affluirà buona parte dei contributi relativi ai nuovi assunti.

Di rilievo è il fatto che, andando avanti il processo di omogeneizzazione dei trattamenti, gli enti che restano in vita ad esaurimento potranno essere via via soppressi o trasferiti in forme speciali dell'Inps. Trasferendo in questo ultimo i lavoratori iscritti e pensionati. Una tale operazione è già prevista per la previdenza marinara e per l'Enpals (ente nazionale lavoratori spettacolo).

Interessante è anche la norma relativa ai fondi integrativi, che non dovranno più gravare sui lavoratori, ma essere trasferiti sulla finanza pubblica. Sia per i nuovi assunti, sia per eventuali nuovi fondi che singole categorie volessero istituire il trattamento globale di pensione, comprensivo della quota a carico della gestione principale, non supererà la media delle retribuzioni, ragguagliata a mese, dell'ultimo triennio antecedente il pensionamento.

ETA' PENSIONABILE E PENSIONAMENTO ANTICIPATO (art. 2)

Anche tale articolo è di grande importanza, in quanto tende ad unificare, per tutti i regimi pensionistici, l'età pensionabile portandola al sessantaseiesimo anno di età (con facoltà per le donne di anticiparla al cinquantacinquesimo anno). Se il compimento dell'età pensionabile, il lavoratore non ha i requisiti di diritto per il massimo di pensione, egli non potrà più essere licenziato e potrà continuare a lavorare fino al raggiungimento dei 40 anni di contributi e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Deroghe a tale principio sono tuttavia ammesse — e con alcune norme limitate — si tratta di una eccezione incompensabile — per i pubblici dipendenti, per i quali restano in vita le attuali disposizioni. Meglio sarebbe stato, invece, limitare la deroga a quelle categorie di pubblici dipendenti (ad esempio magistrati, docenti universitari, appartenenti alle forze armate ed alla polizia, ecc.) per i quali l'eccezione ha una sua valida giustificazione.

Il pensionamento anticipato a 55 anni viene ammesso per quelle categorie di lavoratori occupati, per almeno quindici anni in attività «usuranti», un'abbassamento ulteriore dell'età pensionabile viene previsto per i lavoratori addetti, per almeno quindici anni, ad attività con un grado di usura particolarmente rilevante. I lavoratori, naturalmente, godranno del diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi, così come attualmente avviene all'Inps, dal momento che tale normativa rimane immutata.

E' presumibile che anche il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi venga gradualmente esteso agli altri regimi pensionistici, così come richiesto dal movimento sindacale. A parere dei sindacati, inoltre, è alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi che si riferisce il previsto razi pensionabili solo a almeno quindici anni, ad attività con un grado di usura particolarmente rilevante. I lavoratori, naturalmente, godranno del diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi, così come attualmente avviene all'Inps, dal momento che tale normativa rimane immutata.

RETRIBUZIONE IMPONIBILE E PENSIONABILE (art. 3)

Per impedire artificiosi gonfiamenti della retribuzione, all'interno del pensionamento, la norma esclude alcune voci dalla retribuzione imponibile e pensionabile (diarie; rimborsi a pie' di lista; indennità di missione e rappresentanza; indennità di cassa; gratifiche o elargizioni a tantum a titolo di liberalità, ecc.). Positivo è quanto previsto in particolare per gli stranieri. Venendo razi pensionabili solo a compensi che, a tale titolo, non superano le 250 ore annue, mentre il pagamento dei contributi è previsto su tutte le ore di straordinario, anche su quelle eccedenti le 250 ore annue.

Sarebbe preferibile che tale criterio venisse seguito — ad avviso dei sindacati — anche per alcune voci, escluse dalla retribuzione imponibile.

CONTRIBUTI FIGURATIVI (art. 4)

L'articolo è di rilievo e interessa gli operai. Viene abolita, nei loro confronti, una assurda discriminazione, in conseguenza della quale i periodi di malattia indennizzati venivano, finora, considerati utili ai fini pensionistici solo fino ad un massimo di 12 mesi, nell'arco dell'intera vita assicurativa. Dall'entrata in vigore della legge, invece, i periodi di malattia regolarmente indennizzati dall'Inam, verranno riconosciuti utili, indipendentemente dalla loro durata.